22035

delibera n. 57

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Porto di Napoli - Località Calata Marinella - Cantieri Navali Megaride s.r.l. – Rilascio concessione di aree, opere e specchi acquei per complessivi mq.11.974,80, nonché specchio acqueo di mq. 2.520, per l'ormeggio di un bacino galleggiante, il tutto da adibire ad attività di cantieristica navale – decorrenza: 1.01.2017/31.12.2020.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone, Faraone e Cassone (voto unico).

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Brignola e Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista la licenza n.63/14 rep.7434 del 11.11.2014 con la quale la società Cantieri Navali Megaride s.r.l., è stata autorizzata al subingresso nell'atto formale n.124 rep.4292 del 18.06.2004, rilasciato alla Soc. Coop. a r.l. Cantieri Navali Megaride, con validità fino al 31.12.2016, per il mantenimento di aree, opere e specchi acquei per complessivi mq.11.974,80 e precisamente: mq. 2.911,50 di aree coperte, mq. 7.307,31 di aree scoperte e mq. 1.756 di specchio acqueo asservito alla battigia degli scali;

Vista, altresì, la licenza n°47 repertorio n°125 del 10.05.2018, con validità fino al 31.12.2016, con la quale la predetta società utilizza, inoltre, uno specchio acqueo di mq. 2.520, per l'ormeggio di un bacino galleggiante asservito all'attività del cantiere navale;

Considerato che in data 14.03.2018 (protocollo AdSP n°1735 in data 19.03.2018) la società di che trattasi ha chiesto il rinnovo per anni 4 - mediante modello S.I.D. D2 - di tutti i beni demaniali marittimi utilizzati (aree di cantiere e specchio acqueo per posizionamento del bacino galleggiante);

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n°3838 datato 03.05.2018, per il periodo 09.05.2018/28.05.2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto, altresì, che la suddetta società non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti dell'Ufficio ed ha corrisposto il canone

demaniale marittimo per l'anno 2017, come risulta da reversale d'introito n. 398/2018 (fatture nn° 724/2017 e 734/2017);

Preso atto che il rilascio dei beni in concessione per la suddetta durata temporale risulta compatibile con le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, del P.O.T., approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.2017 e del Master Plan del Porto di Napoli approvato con delibera del Comitato di gestione n. 7 del 19.02.2018;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio una concessione demaniale quadriennale, come da bozza di licenza allegata, con decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2020, a favore della società Cantieri Navali Megaride s.r.l. relativamente alle aree ed ai beni ubicati in località Calata Marinella del porto di Napoli, come di seguito riportati (identificati nel S.I.D. Sistema Informativo Demanio - Foglio n. 146, p.lle nn. 54, 55, 56, 195, 196 e 225 del Comune censuario F839):

- complessivi mq. 11.974, 80, di cui mq. 2.911,50 di aree coperte, mq. 7.307,31 di aree scoperte e mq. 1.756 di specchio acqueo asservito alla battigia degli scali;
- uno specchio acqueo di mq. 2.520, antistante il Cantiere navale Megaride, nell'ambito del quale è ormeggiato un bacino galleggiante di dimensioni mt. 110 x mt. 21 adibito alle attività di costruzioni e riparazioni navali,

il tutto da destinare alla propria attività di cantieristica navale.

A fronte della suddetta concessione, il canone demaniale è stato determinato ai sensi del D.I. 15.11.1995 n°595 "cantieristica navale" ed ammonta per l'anno 2018 ad € 19.053,57 (*diciannovemila cinquantatre/57*) (valore Istat - riferimento circolare n°82 del 11.12.2017 e n° 83 del 21.02.2018 del MIT).

Il rilascio della suddetta concessione è subordinato alla corresponsione del canone annuo per l'anno 2018 come sopra determinato, nonché alla costituzione della cauzione di cui all'art.17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 03.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

Archivio Dem.B28/r.a. Cod. cliente 012155

N.....del Registro concessioni Anno 2018 - N. ..... del Repertorio

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (Adsp);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- con atto formale n.124 rep. n°4292 del 18/06/04, valido dal 01/01/2002 e scaduto il 31/12/2016, la Soc. Coop. a r.l. Cantieri Navali Megaride è stata concessionaria di aree, opere e specchi acquei di complessivi mq.11.974,80 destinati al mantenimento di un cantiere per costruzioni e riparazioni navali, alla Calata Marinella del porto di Napoli;
- con licenza n.63/14 rep. n°7434 del 11/11/2014 è stato autorizzato il subingresso nella predetta concessione da parte della s.r.l. Cantieri Navali Megaride;
- con istanza del 07/11/2016 prot. AP n.6888 (Mod.D2-SID) la s.r.l. Cantieri Navali Megaride ha chiesto il rinnovo, per una durata di quindici anni, della concessione scaduta il 31/12/2016;
- con istanza datata 14.03.2018 (protocollo AdSP n°1735 del 19.03.2018) la Cantieri Navali Megaride s.r.l. ha chiesto, mediante modello D2 S.I.D., il rinnovo di tutti i beni demaniali marittimi per ulteriori quattro anni;
- con avviso n°3838 datato 03.05.2018 la predetta istanza di concessione quadriennale è stata resa pubblica, ex art. 18 Reg. Es. C.N., per il periodo 09.05.2018 / 28.05.2018, e per la stessa non sono pervenute istanze concorrenti né tanto meno osservazioni in merito;
- a seguito di regolarizzazione amministrativa, con la licenza n°47 repertorio n°125 del 10.05.2018 la S.r.l. Cantieri Navali Megaride è stata autorizzata, fino al 31.12.2016, all'utilizzazione di uno specchio acqueo di mq. 2.520 ubicato alla Calata Marinella del porto di Napoli, antistante il predetto cantiere navale, nell'ambito del quale è stato ormeggiato un bacino

galleggiante di dimensioni mt. 110 x 21 adibito alle attività di costruzioni e riparazioni navali;

- il canone demaniale di cui alla presente concessione è stata determinato con riferimento al D.I. 15/11/95 n.595, trattandosi di destinazione d'uso riferita al settore della cantieristica e delle riparazioni navali, che per l'anno 2018 risulta essere pari ad € 19.053,57;
- come da estratto contabile datato 04.06.2018, agli atti d'ufficio, la s.r.l. Cantieri Navali Megaride non presentano esposizione debitoria nei confronti dell'Adsp;
- i beni demaniali in questione sono identificati nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) - Foglio n. 146, p.lla nn. 54, 55, 56, 195, 196 e 225 del Comune censuario F839;
- con delibera n°_____ del _____ il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso il parere relativo al rilascio/rinnovo della concessione in questione;
- con comunicazione datata_____ (assunta al protocollo generale AdSP n°_____ del _____) la Cantieri Navali Megaride s.r.l. ha depositato la polizza fideiussoria n°_____ del _____ emessa dalla _____ a garanzia dell'importo pari ad € _____ .

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale.

CONCEDE

alla **S.r.l. Cantieri Navali MEGARIDE, con sede legale in Napoli alla Calata Marinella, P.IVA 07813820631,** nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare i seguenti beni demaniali marittimi, ubicati alla Calata Marinella del porto di Napoli ed identificati nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) Foglio n. 146, p.lla nn. 54, 55, 56, 195, 196 e 225 del Comune censuario F839, e precisamente:

- complessivi mq. 11.974, 80 (di cui mq. 2.911,50 di aree coperte, mq. 7.307,31 di aree scoperte e mq. 1.756 di specchio acqueo asservito alla battigia degli scali);
- uno specchio acqueo di mq. 2.520 ubicato alla Calata Marinella del porto di Napoli, antistante il cantiere navale Megaride, nell'ambito del quale è ormeggiato un bacino galleggiante di dimensioni mt. 110 x mt. 21 adibito alle attività di costruzioni e riparazioni navali.

La presente licenza è rilasciata, <u>ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza</u>, per il periodo decorrente dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed a corrispettivo della presente concessione il cui valore complessivo è pari ad **€ 75.960,47 (settantacinquemilanovecentosessanta/47)**, esente da IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge

296/06 e s.m.i.. Gli importi annuali sono soggetti ad indicizzazione a norma dell'art.4 della L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

I beni concessi, il cui incameramento costituisce oggetto di separata determinazione, sono assoggettati ad ogni diversa valutazione ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione. Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'Adsp.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'Adsp avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della

concessione. La Società potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'Adsp, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune di Napoli entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Adsp avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'Adsp avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'Adsp potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Adsp dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle

persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'AdSP, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato OO.PP., della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'Adsp;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare

congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;

5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:

- conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
- s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Adsp, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

11. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcune modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360.
12. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali

l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

13. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in una;
14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo
16. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da "*Incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonica provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica*";
17. il concessionario provvederà a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;
18. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
19. il concessionario ha l'obbligo di:
    - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;

- segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- rappresentare all'Adsp il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
- in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

Al concessionario:

- avendo pagato il canone demaniale dovuto per l'anno 2017, come risulta da reversale di introito n°398/2018 (fatture n°724/2017 e n°734/2017);
- avendo provveduto ad effettuare il deposito cauzionale ai sensi dell'art.17 del regolamento di esecuzione cod.nav. mediante polizza fideiussoria n._____ in data _____ a garanzia di un importo di € _____.

Napoli, ...

IL CONCESSIONARIO

_____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettare espressamente le clausole nn. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.

IL CONCESSIONARIO

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO